



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ

Sezione civile

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI

Presidente relatore ed estensore

Dott. Carmen GIRALDI

Giudice

Dott. Agnese CICCETTI

Giudice

rilevato che l'istanza in esame riguarda da una parte il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti di un essere con al momento del deposito della domanda anticipata di concordato, ex art. 182 *quinquies*, comma 2 *bis*, ultima parte, l. fall., dall'altra l'autorizzazione a cedere crediti a garanzia di tali finanziamenti, ai sensi dell'attuale disposto del successivo capoverso;

visto il parere espresso in termini favorevoli dal Commissario giudiziale; richiamato il proprio precedente provvedimento assunto in data 11 settembre 2015 con cui questo Tribunale ha disposto:

considerato:

- che a seguito della presentazione del ricorso di cui all'art. 161, 6° c., l. fall i contratti in corso di esecuzione proseguono, ex art. 169 bis l. fall., senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del Tribunale;

- che la richiesta d'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori può essere presentata anche a seguito della presentazione di una mera domanda anticipata di concordato, nel senso espressamente previsto dall'art. 182, *quinquies*, 4° c., l. fall.;

- che una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che una simile richiesta debba però essere accompagnata da un'indicazione degli elementi essenziali del piano in continuità ("Nell'ambito del concordato con continuità aziendale, l'autorizzazione, prevista dall'art. 182 *quinquies* al pagamento dei creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, può essere concessa solo in presenza di un piano sufficientemente definito nelle sue linee portanti, plausibile sotto il profilo del raggiungimento degli accordi sui quali si fonda e in presenza di un'attestazione che, pur a fronte della non definitività del piano stesso, ne sancisca la corretta formulazione e la maggior convenienza per i creditori" Tribunale Modena 29 maggio 2013), anche al fine di consentire una valutazione di coerenza del pagamento prospettato con la progettata continuità aziendale;

- che una diversa parte della giurisprudenza (a cui questo collegio ritiene di aderire al fine di non avvalorare un'interpretazione eccessivamente restrittiva che rischierebbe di disapplicare l'espresso contenuto normativo) unitamente ad alcune voci in dottrina ritiene che la richiesta d'autorizzazione sia ammissibile anche in

assenza del deposito del piano attestato, purché il debitore enunci nella domanda in bianco l'intenzione di proporre un concordato preventivo con continuità aziendale;

- che in ogni caso *soc. coop.* ha spiegato che la prospettata continuità aziendale consisterà, quanto meno, nella completa esecuzione della commessa denominata _____, secondo le modalità espressamente descritte;

- che l'adempimento della commessa garantirà la marginalità economica descritta nell'istanza, mentre il non completamento dell'opera provocherà gli ingentissimi danni diretti e indiretti descritti alle pagg. 12 e 13 dell'istanza, da collocare in prededuzione;

- che gli elementi prospettati sono sufficienti a delineare il contenuto minimo dell'attività d'impresa che verrà proseguita, il vantaggio per il ceto creditorio e l'ingente danno che deriverebbe dalla mancata ultimazione della commessa;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni previste dall'art. 182, *quinquies*, 4° c., l. fall. in quanto:

- si tratta di concordato con continuità ex art. 186 bis l. fall. in cui è prevista la prosecuzione dell'attività da parte della società ricorrente durante la procedura;

- viene domandato il pagamento di un credito per prestazioni di beni o servizi;

- la prestazione è essenziale per la prosecuzione dell'attività, in considerazione del carattere strategico dei singoli creditori, i quali da una parte non possono essere sostituiti, in ragione della peculiarità della loro prestazioni e dei ristretti tempi di adempimento della commessa, dall'altra sono indispensabili per posizionare, avviare e collaudare le apparecchiature già fornite;

- le prestazioni sono funzionali ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori, in quanto consentiranno la prosecuzione dell'attività d'impresa, il raggiungimento dei margini economici allegati e, soprattutto, l'elusione di ogni rischio di applicazione di penali o richieste di risarcimento per danni;

- la sussistenza di queste condizioni risulta attestata da professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 3° c., lett. d), l. fall.;

ritenuto che la norma invocata consenta l'esecuzione di pagamenti in deroga alla par condicio creditorum alterando sia l'ordine delle cause legittime di prelazione, sia la misura di soddisfazione del credito riconnessa alla sua natura;

per questi motivi

visto l'art. 182 *quinquies*, 4° c., l. fall. autorizza il pagamento integrale delle ragioni di credito dei fornitori strategici ed essenziali indicati all'interno dell'istanza in esame;

considerato:

- che il nuovo comma 2 bis dell'art. 182 *quinquies*, l. fall. e l'attuale disposto del successivo capoverso trovano applicazione, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 83/2015, convertito dalla legge 132/2015, ai procedimenti di concordato introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto citato;

- che il comma 2 *bis* consente al debitore di richiedere al Tribunale la pronuncia di provvedimenti d'urgenza che autorizzino sin da subito il debitore a contrarre limitati finanziamenti prededucibili necessari a sostenere l'attività aziendale per il solo periodo necessario a predisporre il piano e la proposta di concordato;

- che questo Tribunale (con provvedimento in data 6 giugno 2013) ha ritenuto in passato, al pari di altra giurisprudenza di merito, che non occorresse alcuna autorizzazione per la riattivazione dei rapporti bancari in corso al momento del deposito della domanda di concordato in bianco, rispetto ai quali non si era mai verificata alcuna soluzione di continuità, e che le operazioni di anticipo o sconto fatture effettuate presso istituti bancari con sottostante cessione dei crediti anticipati già in corso di esecuzione alla data di deposito della domanda di concordato preventivo configurassero atti di ordinaria amministrazione, essendo conformi al pregresso utilizzo dei medesimi rapporti da parte dell' istante e volte a smobilizzare, secondo una diffusa prassi commerciale, i crediti dell' impresa in funzione autoliquidante;
- che dunque l' attuale ultimo periodo dell' art. 182 *quinquies*, comma 2 *bis*, l. fall., laddove prevede la presentazione di una richiesta per il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda, ha introdotto un' eccezione alla generale disciplina di cui all' art. 169 *bis* l. fall., secondo cui i contratti pendenti mantengono la loro efficacia;
- che la società istante ha dichiarato che _____ è l' unico istituto di credito finanziatore dell' operazione, precisando di non essere in grado di reperire altrimenti le risorse necessarie, ha indicato in maniera specifica la destinazione di tali finanziamenti, che verranno utilizzati per dare prosecuzione alle opere dell' impianto termodinamico del cantiere di _____ oggetto della precedente autorizzazione, e ha allegato che in assenza di questi finanziamenti si verificherebbe un pregiudizio imminente e irreparabile per l' azienda, a causa dell' interruzione dei lavori della commessa;
- che la cessione *pro solvendo* dei crediti maturati nei confronti della committente a favore di _____ a fronte delle anticipazioni concesse è funzionale e indispensabile per il mantenimento della operatività della linea di credito autoliquidante *de quo*;

- che tuttavia tali finanziamenti dovranno essere utilizzati esclusivamente per le necessità relative alla prosecuzione dell'attività d'impresa nel cantiere di sorte successivamente all'avvio della procedura, fino alla scadenza del termine per la presentazione del piano e della proposta concordataria, ovvero, stante l'esigenza di soddisfare i subappaltatori per assicurare la prosecuzione del cantiere, per il pagamento dei soli crediti anteriori oggetto della precedente autorizzazione rilasciata da questo Tribunale *ex art. 182 quinquies*, 4° c., l. fall., con esclusione di ogni differente credito anteriore;

per questi motivi

visti gli artt. 1 e 23 d.l. 83/2015, convertito dalla legge 132/2015, e 182 *quinquies*, comma 2 *bis* e 3, l. fall., autorizza soc. coop. a mantenere le linee di credito autoliquidanti già in essere con in relazione alla commessa di e a cedere *pro solvendo* in favore della medesima banca i crediti vantati nei confronti di Costruzioni per tale commessa a garanzia delle anticipazioni che riceverà, disponendo che questi finanziamenti siano destinati alle **sole** necessità relative alla prosecuzione dell'attività d'impresa nel cantiere di sorte successivamente all'avvio della procedura, fino alla scadenza del termine per la presentazione del piano e della proposta concordataria, ovvero al pagamento dei **soli** crediti anteriori oggetto della precedente autorizzazione rilasciata da questo Tribunale, con esclusione di ogni differente credito anteriore.

Si riserva di valutare, all'esito degli accertamenti che verranno compiuti dal Commissario giudiziale, eventuali condotte poste in essere da soc. coop. in violazione del disposto degli artt. 161, 7° c., 173 e 182 *quinquies*, 4° c., l. fall..

Forlì, 29 ottobre 2015

Il Presidente estensore